

**Legge federale
sull'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)**

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2013¹,
decreta:*

I

La legge del 25 giugno 1982² sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 90c cpv. 1

¹ Se, alla fine dell'anno, il livello d'indebitamento del fondo di compensazione raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale presenta, entro un anno, una revisione della legge che introduca una nuova regolamentazione del finanziamento. Aumenta dapprima l'aliquota di contribuzione fissata nell'articolo 3 capoverso 2 di 0,3 punti percentuali al massimo e sottopone all'obbligo di contribuzione la parte di salario che supera il guadagno massimo assicurato. Il contributo riscosso su tale parte di salario non può eccedere l'1 per cento.

II

*Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010
della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione*

Abrogata

Disposizione transitoria della modifica del ...

Fino alla fine dell'anno nel quale il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio necessario per la gestione, raggiunge almeno 0,5 miliardi di franchi, è riscosso un contributo dell'1 per cento sulla parte di salario che supera il guadagno massimo assicurato; la competenza del Consiglio federale di riscuotere un contributo massimo dell'1 per cento su tale parte di salario secondo l'articolo 90c capoverso 1 è soppressa.

¹ FF 2013 1645
² RS 837.0

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.